

REGOLAMENTO RECANTE NORME E CRITERI PER LA RIPARTIZIONE

DELL'INCENTIVO DI CUI ALL'ART. 45 DEL D.LGS. N. 36/2023 DEL 31 MARZO

2023 E SS.MM.II.

### **Indice**

### CAPO I - Principi generali

- Art. 1 Procedure di affidamento Oneri per le attività tecniche
- Art. 2 Destinatari
- Art. 3 Gruppo di lavoro
- Art. 4 Limite soggettivo dell'incentivo
- Art. 5 Esclusione dalla disciplina dell'incentivo
- Art. 6 Stazione Unica Appaltante (SUA)
- Art. 7 Quota del 20 per cento

### CAPO II - Incentivo per lavori

- Art. 8 Graduazione della misura incentivante
- Art. 8 bis Accordo quadro
- Art. 9 Disciplina delle varianti
- Art. 10 Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

### CAPO III Incentivo per servizi e forniture

- Art. 11 Graduazione della misura incentivante
- Art. 12 Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

### CAPO IV - Norme comuni

- Art. 13 Principi in materia di valutazione
- Art. 14 Attività articolate e singole
- Art. 15 Assegnazioni coincidenti di più attività
- Art. 16 Accertamento delle attività svolte e liquidazione dei compensi
- Art. 17 Criteri di riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione
- Art. 18 Conflitto di interessi
- Art. 19 Disposizioni finali transitorie e rinvio
- Art. 20 Entrata in vigore

### CAPO I - Principi generali

#### Art. 1

### Procedure di affidamento – Oneri per le attività tecniche

- Gli oneri previsti dall'art. 45 del Codice per le attività tecniche indicate nell'allegato I.10 al codice stesso, relativi alle singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture ed a carico dei relativi stanziamenti, sono disciplinati dalle norme del presente Regolamento;
- 2. Tale disciplina è applicabile alle procedure relative a servizi e forniture solo nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione.
- 3. La misura complessiva dell'incentivo è costituita da una somma non superiore al 2%, calcolata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base della procedura di affidamento, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione.
- 4. L'importo di cui al comma precedente è comprensivo anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione. La misura è definita in base alla graduazione indicata nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III.
- 5. L'importo di cui al primo comma, in particolare, è destinato:
  - a. ai soggetti che svolgono le attività tecniche di cui all'art. 2, nonché ai loro collaboratori, come individuati ai sensi dell'art. 3, per una quota dell'80%;
  - b. alle finalità di cui al successivo art. 7, per una quota del 20%, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, eventualmente incrementato ai sensi delle successive disposizioni.
- 6. Ai fini di cui ai precedenti commi il quadro economico dell'intervento è articolato comprendendo anche le spese tecniche relative all'applicazione degli incentivi di cui all'art. 45 del Codice ed al presente Regolamento.

## Art. 2 Destinatari

- 1. La quota dell'80% di cui al precedente art. 1, c. 5, lett. a), relativa a ciascuna procedura è destinata ad incentivare l'attività dei soggetti, dipendenti dell'ente, che svolgono le attività tecniche indicate nell'allegato I.10 al Codice.
- 2. Sono pertanto destinatari della quota incentivante a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento, i soggetti che svolgono le seguenti attività tecniche:
  - a. responsabile unico del procedimento RUP;
  - b. soggetti incaricati della programmazione della spesa per investimenti;
  - c. collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnica ed amministrativa dell'intervento;
  - d. redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
  - e. redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
  - f. redazione del progetto esecutivo;
  - g. coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione; 13
  - h. verifica del progetto ai fini della sua validazione;
  - i. predisposizione dei documenti di gara;
  - j. direzione dei lavori;
  - k. ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
  - I. coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
  - m. direzione dell'esecuzione;
  - n. collaboratori del direttore dell'esecuzione;
  - o. coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
  - p. collaudo tecnico-amministrativo;
  - q. regolare esecuzione;

- r. verifica di conformità;
- s. collaudo statico;
- t. i collaboratori dei suddetti soggetti.
- 3. Nel caso in cui l'allegato I.10 sia abrogato e sostituito ai sensi dall'art. 45, c. 1, del Codice, è fatto diretto riferimento a quanto previsto dal nuovo allegato che lo sostituisce.

## Art. 3 Gruppo di lavoro

- 1. Il dirigente individua il "gruppo di lavoro" destinatario dell'incentivo riferito alla singola procedura di affidamento, identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con riguardo alle attività dei collaboratori.
- 2. In relazione alle attività/adempimenti a ciascuno assegnati, sono indicati i tempi per provvedere, anche mediante rinvio ai documenti della procedura.
- 3. Il dirigente garantisce di regola il rispetto dei principi di tendenziale rotazione in fase di individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili al fine di assicurare il massimo coinvolgimento di tutto il personale disponibile fermo restando il rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.
- 4. In caso di modifiche nel gruppo di lavoro il dirigente dà evidenza delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono state imputate, nonché delle attività trasferite ad altri componenti lo stesso gruppo.
- 5. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.
- 6. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base dei compiti del livello di responsabilità connessa alla specifica prestazione svolta ed al contributo apportato dai dipendenti coinvolti secondo i coefficienti di ripartizione indicati nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III, nonché motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura, come previsto dal successivo articolo 10.
- 7. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D. Lgs. n. 165/2001. Il dirigente/responsabile che dispone l'incarico è tenuto ad accertare l'insussistenza delle citate situazioni.

# Art. 4 Limite soggettivo dell'incentivo

- 1. L'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, a prescindere dalla data di pagamento, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dallo stesso dipendente. Nel caso in cui l'amministrazione adotti i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto previsti dal Codice, detto limite è aumentato del 15 per cento.
- 2. Al fine di identificare l'esercizio di finanziario di competenza si fa riferimento al momento in cui le attività incentivabili sono state completate. Sono quindi comprese in ciascun anno solare le quote di incentivo maturate per il completamento delle attività come definito dal presente regolamento indipendentemente dall'anno solare di liquidazione.
- 3. L'incentivo eccedente il limite di cui al precedente comma incrementa le risorse di cui al successivo art. 7.

# Art. 5 Esclusione dalla disciplina dell'incentivo

- 1. Sono esclusi dall'incentivazione di cui al presente Regolamento:
  - a) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;

- b) i lavori di importo inferiore a euro 40.000,00;
- c) gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a euro 500.000,00 di quelli per i quali viene disposta la nomina del direttore dell'esecuzione;
- d) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice a termini dell'art. 56.
- e) i lavori in amministrazione diretta.

# Art. 6 Stazione Unica Appaltante (SUA)

- 1. L'attività della SUA a favore di soggetti esterni è stabilita dalle Convenzioni ed è integralmente a carico dell'Ente convenzionato con la Provincia.
- 2. L'attività della SUA a favore degli Enti convenzionati è soggetta alla disciplina del presente Regolamento in quanto compatibile.
- 3. L'incentivo è ripartito dal Dirigente in relazione ai compiti svolti dal personale.
- 4. La liquidazione è subordinata all'effettiva erogazione delle somme dovute da parte degli Enti convenzionati ed al conseguente introito da parte della Provincia.
- 5. Nel caso di prestazioni rese a favore di soggetti privati o per il quali non trova applicazione la disciplina incentivante dell'art. 45 si valuta la possibilità di applicare l'art. 43 della legge 31 dicembre 1997 n. 449 nei modi e forme definiti dalla contrattazione integrativa.

# Art. 7 Quota del 20 per cento

- 1. La quota di cui all'art. 1, c. 5, lett. b), è incrementata da:
  - a. la quota parte dell'incentivo eccedente il limite soggettivo del singolo dipendente di cui all'art. 4, c. 1;
  - b. la quota parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del dirigente di cui all'art. 16;
  - c. la quota parte di prestazioni non svolte dai dipendenti in quanto affidate a personale esterno all'ente.
- 2. Le risorse di cui al comma precedente sono destinate, nell'ambito dei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione. Rientrano in questo ambito:
  - a. la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
  - b. l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
  - c. l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.
- 3. Le risorse di cui al primo comma sono in ogni caso utilizzate, secondo modalità stabilite nei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, per:
  - attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi; - la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
  - b. la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

### **CAPO II - Incentivo per lavori**

# Art. 8 Graduazione della misura incentivante

1. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante, è così graduata:

Non sono riconosciuti incentivi per importi inferiori a 40.000,00 fatta salva la fattispecie riferita agli accordi quado di cui all'articolo successivo.

importo minimo	Importo massimo	percentuale
40.000,00	149.999,00	0,7%
150.000,00	1.000.000,00	2%
1.000.001,00	2.500.000,00	1,8%
2.500.001	10.000.000,00	1,6%
oltre 10.000.000,00		1,4%

## Art. 8 bis Accordo quadro

- 1. IL regolamento si applica ai contratti stipulati a seguito di accordo quadro. In tale ipotesi gli incentivi sono compresi nel quadro economico del contratto attuativo.
- 2. La percentuale di incentivo è determinata ed assegnata con riferimento al valore del singolo contratto applicativo. Per i contratti attuativi di importo inferiore al 150.000,00 è in ogni caso riconosciuto un incentivo in misura pari al 2%.
- 3. Nel caso di rilancio competitivo la percentuale è determinata con riferimento al valore posto a base d'aste del rilancio medesimo.

# Art. 9 Disciplina delle varianti

- 1. Le varianti conformi all'art. 120, comma 1, lett. c), del Codice, contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento, sempre che comportino opere aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base della procedura; l'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme stanziate rispetto a quelle originarie. I
- 2. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante ai sensi dell'art. 120, c. 13, del Codice.

# Art. 10 Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a lavori, sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

Attività tecnica	%minima	%massima	voci fisse
Responsabile unico Progetto e collaboratori	20	35	
Programmazione spesa per investimenti	3	3	3
Redazione DocFAP	2	5	
Redazione DFTE	5	10	
Redazione Progetto esecutivo	5	15	
Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione	2	5	
Verifica del progetto finalizzata alla validazione	5	5	5
Predisposizione documenti di gara (SUA) affidamento	15	15	15
Direttore dei Lavori ed ufficio direzione lavori	10	35	
Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	3	3	3
Collaudo tecnico amministrativo	1	3	
Collaudo statico (se necessario)	1	3	
Emissione CRE	5	5	5

- 2. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.
- 3. Fermo restando il rispetto delle percentuali minime e massime contenute nella tabella di cui al comma 1 del presente articolo la somma totale delle percentuali assegnate dal dirigente deve essere sempre pari al 100%.

### **CAPO III Incentivo per servizi e forniture**

# Art. 11 Graduazione della misura incentivante

2. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante, è così graduata:

CONTRATTI DI SERVIZIO			
importo minimo	Importo massimo	percentuale	
500.000,00 (1)	1.000.000,00	2%	
1.000.001,00	5.000.000,00	1,5% ((2)	
oltre 5.000.000		1% (2)	

- (1) Per i contratti di importo inferiore a 500.000,00 l'incentivo è prevedibile soltanto per i servizi di cui all'art. 32 dell'allegato 2.14.
- (2) Per i contratti pluriennali ovvero stipulati a seguito di procedura di accordo quadro le percentuali sono elevate rispettivamente a 1,8% ed 1,5%)

CONTRATTI DI FORNITURA			
importo minimo	Importo massimo	percentuale	
500.000,00 (1)	1.000.000,00	2%	
1.000.001,00	5.000.000,00	1,5% ((2)	
oltre 5.000.000		1% (2)	

- (1) Per i contratti di importo inferiore a 500.000,00 l'incentivo è prevedibile soltanto per i servizi di cui all'art. 32 dell'allegato 2.14.
- (2) Per stipulati a seguito di procedura di accordo quadro le percentuali sono elevate rispettivamente a 1,8% ed 1,5%)

Art. 12
Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche, sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

Attività tecnica	%mini ma	%massi ma	voci fisse
Responsabile unico Progetto e collaboratori	15	30	
Programmazione spesa per investimenti	3	3	3
Redazione Progetto	17	17	17
Verifica del progetto finalizzata alla validazione	10	10	10
Predisposizione documenti di gara (SUA) affidamento	15	15	15
Direttore esecuzione ed ufficio direzione	15	30	
attestazione esecuzione	10	10	10
Emissione CRE	5	5	5

2. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.

3. Fermo restando il rispetto delle percentuali minime e massime contenute nella tabella di cui al comma 1 del presente articolo la somma totale delle percentuali assegnate dal dirigente deve essere sempre pari al 100%.

#### **CAPO IV - Norme comuni**

# Art. 13 Principi in materia di valutazione

- 1. L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote in tabella. Ai fini della attribuzione il dirigente/responsabile tiene conto:
  - del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è assegnatario; della completezza e della conformità dell'attività svolta rispetto a quanto assegnato;
  - della competenza e professionalità dimostrate;
  - della propensione alla risoluzione dei problemi al fine di assicurare la celerità (tempi) e l'economicità (costi) delle varie fasi del processo, rispetto a quanto preventivato.
- 2. L'incentivo è corrisposto per le attività effettivamente svolte anche in caso di mancata realizzazione dell'opera o di mancata acquisizione del servizio o della fornitura.
- 3. In ogni caso i dipendenti responsabili delle attività incentivate che violino obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano quanto assegnato con la dovuta diligenza, sono esclusi dall'incentivazione.
- 4. Il riepilogo annuale delle liquidazioni al personale non dirigenziale è trasmesso dal dirigente responsabile del Personale al Segretario Generale ed al CO.DI.

## Art. 14 Attività articolate e singole

- 1. Qualora una attività sia svolta da più figure (es. RUP e collaboratori, Direttore lavori e direttori operativi, Direttore esecuzione e direttori operativi), compete alla figura principale attestare il ruolo ed il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla medesima attività ed indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno.
- 2. In assenza di collaboratori o altre figure ulteriori richieste per l'attività specifica, l'intera quota dell'incentivo è corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività.

## Art. 15 Assegnazioni coincidenti di più attività

1. Nel caso in cui allo stesso soggetto siano assegnate più attività separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali.

# Art. 16 Accertamento delle attività svolte e liquidazione dei compensi

- 1. Presupposto per l'avvio della fase di liquidazione è in ogni caso l'avvenuta stipulazione del contratto.
- 2. Ai fini della successiva liquidazione dell'incentivo da ripartire fra i soggetti di cui all'art. 4, il Responsabile del procedimento (R.U.P.) propone al Dirigente l'adozione del relativo atto nei termini che seguono:
  - a. Per l'erogazione relativa alla fase di programmazione, verifica della progettazione e affidamento:
    - i. nei 60 giorni successivi alla stipula del contratto il Dirigente dà atto dell'avvenuta stipula del contratto, valuta il lavoro svolto e l'eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività con la relativa quantificazione della riduzione dell'incentivo da erogarsi;

- ii. il Dirigente assume la determinazione di liquidazione;
- iii. con riferimento alle attività di progettazione e verifica preordinata alla validazione il dirigente attesta il rispetto ovvero lo scostamento dal termine stabilito;
- iv. con riferimento alla SUA l'attestazione circa il rispetto ovvero lo scostamento dal termine di affidamento è effettuata dal Dirigente di questa.

### b. Per l'erogazione relativa alla fase dell'esecuzione:

- i. il R.U.P. documenta al Dirigente lo stato di avanzamento ovvero lo stato finale del lavoro/servizio/fornitura, evidenziando eventuali ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;
- ii. per la fase esecutiva di un contratto di durata pluriennale si procede con liquidazione annuale quantificata sulla base dell'ultimo stato di avanzamento effettuato entro la fine dell'anno; il Dirigente assume la determinazione di liquidazione;
- iii. il Dirigente assume la determinazione di liquidazione valutando la regolarità dello svolgimento delle attività, il rispetto del crono programma e l'eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività, sulla base della documentazione agli atti trasmessa dal Rup, e la relativa quantificazione della eventuale riduzione dell'incentivo da erogarsi;
- iv. nel caso di lavori o contratti di forniture e servizi, e comunque di contratti di durata pluriennale, il R.U.P. documenta al Dirigente competente la liquidazione dell'incentivo nei 60 giorni successivi al termine dell'anno solare per tutte le fasi concluse nell'anno evidenziando eventuali ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività.

# c. Per l'erogazione relativa all'attività di collaudo, certificazione di regolare esecuzione e verifica di conformità:

- i. il R.U.P., nei 60 giorni successivi per tutte le fasi non ancora liquidate, documenta al Dirigente competente l'esito positivo del collaudo/certificazione di regolare esecuzione/verifica di conformità, evidenziando eventuali ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;
- ii. il Dirigente valuta quanto svolto e l'eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti, sulla base della documentazione di cui al punto precedente con la relativa quantificazione della riduzione dell'incentivo da erogarsi;
- iii. il Dirigente assume la determinazione di liquidazione.
- 3. Le proposte di determinazione di liquidazione dei Dirigenti ed i conseguenti atti devono contenere:
  - a. l'indicazione dell'opera, del servizio o fornitura, per la quale viene disposta la liquidazione, identificata con i codici CUP (lavori) e CIG (servizi e forniture);
  - b. l'anno solare di riferimento nel quale sono state completate le fasi di cui si dispone la liquidazione;
  - c. l'attestazione del R.U.P. del rispetto dei tempi previsti per le singole fasi liquidate e l'assenza di aumento dei costi per la realizzazione dell'opera o lavoro o per l'acquisizione del servizio/fornitura imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni e attività, ovvero l'evidenziazione di ritardi/incremento di costi con la relativa quantificazione della riduzione dell'incentivo ai soggetti che li hanno determinati;
  - d. eventuali ritardi/incremento di costi non imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni dovranno essere comunque evidenziati dal R.U.P. giustificandone la causa esterna non imputabile ai soggetti incaricati dell'attività;
  - e. copia del certificato di collaudo/regolare esecuzione, per le liquidazioni dell'attività di collaudo.
- 4. La determinazione dirigenziale per la liquidazione degli incentivi è successivamente trasmessa dal Dirigente al Servizio Finanziario per le verifiche contabili e al Servizio Personale con l'attestazione:
  - a. delle attività assegnate e di quelle espletate, nonché della compatibilità con l'attività ordinaria della Struttura competente alla realizzazione dell'opera;

- dell'assenza di eventuali ritardi nei tempi e di aumenti di costi previsti per la realizzazione dell'opera o lavoro o per l'acquisizione del servizio/fornitura imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;
- c. che gli importi spettanti per ciascun avente diritto sono ripartiti, ove necessario, secondo il principio di competenza quindi in relazione al numero di anni di esecuzione dell'incarico per i quali vengono indicate le somme da corrispondere per ogni annualità.
- 5. Il R.U.P. è responsabile del rispetto dei termini indicati ai punti precedenti per comunicare e documentare al Dirigente tutte le informazioni necessarie ad avviare le procedure di liquidazioni degli incentivi; eventuali ritardi del R.U.P. sono rilevati dal dirigente competente per la riduzione dell'incentivo spettante al R.U.P. secondo quanto previsto dal successivo art. 8 commi 1, 2 e 3.
- 6. Nel caso in cui non vengano rispettati i costi previsti per la realizzazione dell'opera o l'acquisizione del servizio o della fornitura oppure non vengano rispettati i termini per la conclusione delle attività per le quali sono previsti gli incentivi, il Dirigente nella determina di liquidazione definisce la riduzione dei compensi secondo quanto previsto dall'art. 8 del presente Regolamento.
- 7. La liquidazione dei compensi viene effettuata alle seguenti scadenze:
  - a. per la fase di programmazione e di affidamento: intera quota ad avvenuta stipulazione del contratto;
  - b. per la fase di esecuzione: intera quota per le fasi concluse nell'anno solare di competenza;
  - c. per la fase di collaudo intera quota con l'approvazione del certificato di collaudo (se trattasi di opere o lavori) o di verifica di conformità (se trattasi di servizi o di forniture).
- 8. Ai sensi dell'art. 45, del Codice degli appalti, le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'Amministrazione, ovvero prive dell'accertamento di cui al comma 2 del presente articolo, incrementano il fondo per le funzioni tecniche per la parte relativa al 20% destinato alle dotazioni d'ufficio.
- 9. L'erogazione dell'incentivo ai dipendenti è disposta in n. 2 tranche semestrali rispettivamente:
  - a. al 31 gennaio per gli interventi le cui fasi si sono concluse entro il 31 dicembre dell'anno precedente;
  - b. al 30 giugno per gli interventi le cui fasi si sono concluse entro il 31 maggio dell'anno corrente.

#### Art. 17

## Criteri di riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione

- 1. Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori si verifichino ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, per responsabilità collegate all'esercizio delle attività, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.
- 2. Qualora si verifichino dei ritardi in sede di esecuzione dei Lavori, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 120 Codice, o danni a cose o a persone, o problematiche relative alle modalità di consegna od esecuzione, per responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo riferito alla direzione lavori ed al R.U.P. e loro collaboratori è ridotto di una quota come determinata nella tabella di cui al successivo 5° comma.
- 3. Qualora in fase di realizzazione dei Lavori non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo con esclusione di quelli derivanti da varianti/perizie modificative disciplinate dall'articolo 9 e dell'articolo 120 del codice per responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo riferito alla quota della direzione dei lavori e del R.U.P. e loro collaboratori è ridotto di una quota come determinata nella tabella di cui al successivo 5° comma.
- 4. Qualora durante l'affidamento di contratti di servizi e forniture si verifichino ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, per responsabilità collegate all'esercizio delle attività, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.
- 5. Qualora si verifichino dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, o danni a cose o a persone, o problematiche relative alle modalità di consegna od esecuzione o un aumento dei costi inizialmente previsti per responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo riferito alla

quota della direzione dell'esecuzione e del R.U.P. - e loro collaboratori - è ridotto di una quota come determinata nella seguente tabella:

Tipologia incremento	Misura dell'incremento	Riduzione incentivo
Tempi di esecuzione	7% e comunque inferiore o pari a	Nessuna
	20 giorni	riduzione
	Superiore al 7% ed entro il 15% del tempo contrattuale	15%
	Superiore al 15% e entro il 30% del tempo contrattuale	30%
	Superiore al 30%	Nessun incentivo
Costi di realizzazione in aumento	Entro il 5% dell'importo a base di	Nessuna
rispetto all'importo a base di gara	gara	riduzione
	Superiore al 5% e entro il 10%	30%
	dell'importo a base di gara	
	Oltre il 10% dell'importo a base di	Nessun incentivo
	gara	

6. Nel caso non vengano rispettati i costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo e l'aumento del costo sia dovuto alla necessità di varianti/perizie modificative per errori imputabili alla progettazione, alla verifica preventiva dei progetti e alla Direzione dei Lavori e al R.U.P., se individuato, non potrà essere corrisposto alcun incentivo ai partecipanti al gruppo di lavoro di cui all'articolo 5 del presente Regolamento.

## Art. 18 Conflitto di interessi

- 1. Il RUP, i membri del gruppo di lavoro ed i dirigenti coinvolti devono rendere la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi al momento dell'assunzione dell'incarico.
- 2. La dichiarazione di assenza di conflitto di interessi dovrà essere resa e/o confermata al momento in cui sono noti gli operatori economici concorrenti alle singole procedure con riferimento all'elenco di questi.
- 3. In ogni caso tutti i dipendenti coinvolti dovranno presentare al dirigente competente (e per questi ultimi al Segretario generale) la dichiarazione relativa alla presenza di cause di astensione ed attendere la pronuncia di questo prima di prendere parte al procedimento di affidamento.

#### Art. 19

## Disposizioni finali transitorie e rinvio

- 1. I destinatari delle funzioni incentivate che violino gli obblighi posti a loro carico dalla Legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza sono esclusi dalla ripartizione dell'incentivo .
- 2. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si rinvia alla vigente disciplina di legge.
- 3. Nel caso intervengano norme modificative del presente Regolamento, nelle more del suo adeguamento, verranno applicate solo le norme non incompatibili con quelle sopravvenute.

# Art. 20 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento trova applicazione per tutti i contratti per i quali la procedura di indizione è stata emessa successivamente al 30 giugno 2023.